

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATALDO, GRASSI, ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO,
BONALDI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei contratti agrari occupò lungamente sia la prima che la seconda legislatura. Una dettagliata cronistoria delle discussioni allora intervenute sarebbe sommamente istruttiva per documentare come di determinate questioni si facciano dei veri « miti » politici. Fatto si è che il problema dei contratti agrari, dopo aver provocato tante discussioni, così lunghe polemiche e persino crisi governative, fu dimenticato nel corso della terza legislatura, fatta esclusione per la regolamentazione dell'equo canone nell'affitto rustico. In realtà operava nell'agricoltura italiana una congiuntura di profonde trasformazioni che rendevano estremamente difficile legiferare in ordine a rapporti contrattuali e a situazioni economico-sociali che visibilmente stavano mutando sott'occhio.

Ricorderò due soli aspetti di tali trasformazioni. Anzitutto l'imponente esodo rurale, per il quale in un quindicennio circa due milioni di lavoratori hanno abbandonato i campi. Come è noto, il fatto più inquietante dell'agricoltura dell'800 e del primo cinquantennio del nostro secolo era rappresentato dal sovraccarico umano, cui si contrapponeva una patologica deficienza di capitali. L'esodo rurale, liberando l'agricoltura da tale sovraccarico umano, rende possibile una

attività più razionale mediante il largo impiego delle macchine. L'energia meccanica sostituisce l'energia derivante dal lavoro umano: è un ulteriore importante progresso sulla strada della liberazione dell'uomo dalla fatica.

L'altro aspetto, che assume un rilievo ormai evidentissimo nella agricoltura statunitense, francese e germanica, è quella della concentrazione delle aziende, rilevato dalle statistiche che per quei paesi segnano un costante aumento dell'indice di media ampiezza dell'azienda rurale. Tale fenomeno comincia a farsi evidente anche nel nostro Paese, dove l'aspetto più negativo dell'agricoltura era rappresentato dall'eccessivo frazionamento dei fondi.

Solo attraverso aziende di sufficiente ampiezza condotte con criteri professionali, con finalità mercantili e giovandosi delle moderne tecniche, è possibile dare all'Italia una agricoltura moderna che soddisfi alle esigenze di sussistenza del Paese e sia veramente competitiva nel quadro del Mercato Comune.

* * *

Se dunque la discussione sui contratti agrari tacque sostanzialmente nel corso della terza legislatura, ciò non si deve nè al caso nè alla sordità della nostra classe poli-

tica. Posto che in materia contrattualistica agraria sia giusto intervenire legislativamente (sul che peraltro conserviamo dubbi e riserve), è certo che in tale materia non potevasi intervenire in una fase di trasformazioni in atto che potevano palesemente rendere inattuale domani quanto si fosse legiferato oggi.

Non possiamo a questo punto nascondere una nostra franca opinione: che cioè la materia è tuttora estremamente fluida. Le accennate trasformazioni dell'agricoltura italiana sono in corso, e se è lecito identificarne le fondamentali linee di tendenza, è anche doveroso che un intervento legislativo in materia agraria operi con le debite cautele, cercando di assecondare le linee di evoluzione e di favorire con prudenza i più accenti sviluppi.

Sulle linee di sviluppo dell'agricoltura italiana si è pronunciata quella Conferenza nazionale dell'agricoltura e del Mondo rurale, le cui conclusioni si sentono spesso citare per convalidare orientamenti e decisioni contraddittorie. In particolare sentiamo citare le conclusioni di detta Conferenza per motivare una condanna della mezzadria, che in effetti la Conferenza nazionale dell'agricoltura non ha mai pronunciato.

Occorre rifarsi all'assunto fondamentale delle conclusioni della Conferenza, assunto che suonò nettamente in questi termini: « La nostra economia è e rimane fondamentalmente basata sull'iniziativa privata ». Il rapporto finale della Conferenza aggiungeva che « l'iniziativa pubblica dev'essere accompagnata da un'analoga volontà di rinnovamento dei ceti agricoli e specialmente del ceto imprenditoriale », nel che è da vedersi un opportuno invito alla collaborazione sociale. Un invito che non va lasciato cadere, anche se oggi taluni politici vogliono giustificare con aberranti deduzioni proprio dalle conclusioni della Conferenza, la condanna di parte del ceto imprenditoriale. Per la stessa mezzadria il rapporto finale della Conferenza non propose mai quella abolizione dell'istituto sollecitata su ispirazione marxista anche da correnti politiche non marxiste. La Conferenza nazionale dell'agricoltura prevedeva specialmente lo spontaneo processo

di sviluppo, l'adeguamento della mezzadria secondo uno schema di naturale evoluzione delle strutture agrarie. Ma vogliamo citare testualmente il documento conclusivo della Conferenza: « Si può facilmente prevedere una possibile persistenza della mezzadria ove esistono sufficienti impianti centralizzati e oculata direzione tecnica unita a buone disponibilità di capitali e di mezzi. Queste considerazioni che tendono a inquadrare lo spontaneo processo di sviluppo dei rapporti mezzadri non concludono che la mezzadria non è valida in ogni caso: essa può ancora risultare idonea in particolari condizioni di ambiente ».

In realtà non c'è nel rapporto Campilli e nel rapporto Bandini quella condanna alla mezzadria che taluno vi ha voluto vedere, che taluno, forse, vagheggiava. Il rapporto Campilli parla di adeguare il contratto di mezzadria. Ma adeguare il contratto di mezzadria non vuol dire distruggere la mezzadria.

* * *

Il presente disegno di legge intende appunto adeguare i contratti associativi di mezzadria e di colonia parziaria: sotto questo profilo si raccomandano all'attenzione degli onorevoli colleghi le nuove norme proposte sulla durata dei contratti, sul regime delle disdette, sull'indennizzo per cessazione della proroga legale, sulla quota di riparto dei prodotti, sulla divisione dei prodotti stessi, sulla composizione della famiglia colonica, sulla concessione di contributi e agevolazioni statali a coloni e mezzadri.

Crediamo di essere così sul terreno della migliore interpretazione delle conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura e del Mondo rurale, in quanto, a nostro giudizio, la strada da battere oggi con una concreta ed immediata speranza di successo è quella del miglioramento e dell'adeguamento contrattuale. Un miglioramento e un adeguamento che non sono certo nuovi nella storia secolare dei benemeriti contratti associativi, i quali hanno saputo sempre — e lo sapranno anche nelle presenti non facili circostanze — rendersi aderenti alla realtà

tecnica, economica e sociale dell'agricoltura moderna.

La serie di proposte contenute negli articoli che seguono tendono a creare concrete premesse per una evoluzione positiva. Evoluzione, d'altro canto, che in buona parte è già in atto, come dimostrano i molti accordi di carattere locale stipulati sia in sede sindacale che in sede aziendale, nonostante il ferreo blocco che ormai da oltre un ventennio, in maniera anacronistica e non certo rispondente alle necessità e alle aspirazioni dell'agricoltura italiana di oggi, ha « fermato il tempo » nel settore dei contratti agrari. Settore che, come mostrano anche le discussioni parlamentari, cui si faceva riferimento nell'esordio, non risulta facilmente regolabile da norme legislative rigide. Per questo occorre, a nostro giudizio, che il Parlamento faccia una legge-quadro, nell'ambito della quale si possano muovere con sufficiente libertà sia i singoli imprenditori e lavoratori che le organizzazioni sindacali, alla ricerca della migliore soluzione nei casi concreti.

* * *

Proporre alcunchè di diverso, cioè intervenire con norme rigide, significa non tener conto della elasticità necessaria in un settore come quello agricolo, caratterizzato da una grande diversità d'ambienti sia su scala nazionale sia nell'ambito delle regioni e financo delle province, diversità di ambienti e di condizioni operative che tutti gli studiosi della materia e tutte le grandi inchieste agrarie, da quella Jacini in poi, hanno ampiamente posto in rilievo.

Manifestamente assurdo ci pare il progettato divieto di stipulare in futuro contratti associativi. È stato rilevato in un recente articolo che già nell'Alto Medioevo si pretese vietare il contratto di affitto, e che con una norma di legge si dispose la trasformazione coattiva dell'affitto in mezzadria. A parte l'ironia della storia, che taluno voglia oggi con medievale mentalità proporre norme analoghe vietando la mezzadria e magari obbligando alla trasformazione delle mezzadrie in affitti, nel citato articolo si rilevava non senza ironia che, malgrado il divieto, il

contratto d'affitto continuò a esser praticato per secoli.

Palesamente contraria alla realtà è anche la regolamentazione — che da talune parti si propone — circa i cosiddetti contratti atipici, altre volte detti abnormi. Che cosa sono questi contratti atipici o abnormi? Sono i contratti che sussistono nella realtà, creati tenendo conto del caso specifico, quei contratti che aderiscono plasticamente a peculiari casi come il regolo lesbio — simbolo dell'equità — si piega secondo la sinuosità del caso concreto.

Una *reductio ad unum* di questi contratti atipici equivarrebbe ad una forzatura del tutto innaturale. Senza contare che la presente dinamica del mercato di lavoro in agricoltura è favorevole ai lavoratori, onde deve ritenersi che i nuovi contratti stipulati oggi siano per modellarsi su una realtà di maggior favore per il contraente lavoratore. Sotto questo profilo vietare i contratti cosiddetti atipici costituisce più un ostacolo che un vantaggio per i lavoratori.

* * *

Come già abbiamo detto, le norme di questo disegno di legge, che raccomandiamo all'attenzione del Parlamento, riguardano i contratti associativi di mezzadria e di colonia parziaria: contratti che possono tuttora rappresentare un utile strumento di lavoro e di progresso nelle nostre campagne.

Problema fondamentale dell'agricoltura italiana è quello di una maggiore produzione, che consenta la migliore retribuzione di tutti i fattori produttivi e *in primis* del lavoro agricolo. Le unità attive dedite alla agricoltura hanno ricevuto ancora nello scorso anno una remunerazione inferiore a quelle percepite dalle unità di lavoro addette ai settori secondari e terziari. È peraltro vero che nell'ultimo decennio — ciò che dimostra ampiamente la vitalità del nostro sistema produttivo — la remunerazione degli addetti al settore agricolo è pressochè raddoppiata. Non è dubbio che ulteriori massicci sforzi debbano essere fatti per migliorare ulteriormente la situazione, avvicinando il più possibile l'indice di remunerazione del lavoro agricolo a quello dei settori secondari.

rio e terziario. Ma per ottenere questo sono necessari anzitutto cospicui investimenti pubblici e privati, poichè le possibilità di migliore remunerazione conseguono direttamente all'aumento della produttività. Senza l'aumento della produttività, il miglioramento dei lavoratori sarebbe puramente fittizio: o avverrebbe in termini monetari ma non in termini reali, o avverrebbe a spese degli investimenti, cioè compromettendo in concreto i redditi futuri.

Nella situazione italiana di oggi è impensabile un serio sviluppo dell'agricoltura che prescindendo dall'apporto di ingenti capitali privati. Oggi il problema non è di scoraggiare il risparmio dei cittadini all'investimento nei campi, ma al contrario di attirarlo e di incentivarlo, perchè solo maggiori investimenti consentono maggiori produzioni e quindi maggiori redditi.

Nessuna programmazione, sia essa coercitiva o indicativa, può sortire ad alcunchè di buono se non è accompagnata da massicce disponibilità di mezzi, da idee chiare sulla strada da percorrere, da una operosa collaborazione sociale.

Il nostro disegno di legge mira così a questo duplice obiettivo: assicurare il progresso dell'agricoltura nazionale e metterla in grado di fornire ai consumatori prodotti qualitativamente sempre migliori e a prezzi equi; migliorare le condizioni di un vasto e benemerito settore dei lavoratori della terra, favorendo nel contempo la libera evoluzione dei contratti associativi, finora impedita da un assurdo e anacronistico blocco contrattuale. Quel blocco contrattuale, a proposito del quale già nella relazione di maggioranza alla legge 11 luglio 1962, n. 765, si riconosceva che « sotto parecchi aspetti non è favorevole allo sviluppo dell'agricoltura » e nella relazione di minoranza si affermava che « oltre che portare scapito alla produzione agricola, crea un reale disagio anche in molte famiglie beneficiate dalle proroghe ».

* * *

Il disegno di legge che ci onoriamo di presentare consta di cinque titoli.

Nel primo titolo (disposizioni generali) viene anzitutto delimitato l'ambito di appli-

cazione della legge proposta (articolo 1) stabilendosi quindi la inderogabilità (articolo 2).

L'articolo 3 regola la durata dei contratti, stabilendo una durata minima non inferiore a quattro anni per la mezzadria, e non inferiore a due anni per la colonia parziaria.

L'articolo 4 prevede la disciplina delle disdette che potranno essere date dalle parti alla fine del ciclo contrattuale.

Di particolare rilievo nell'economia della proposta di legge gli articoli 5 e 6. Con tali articoli si propone l'abolizione della proroga vigente dei contratti agrari al fine di consentire la necessaria mobilità in un settore troppo a lungo immobilizzato. È noto che la stessa Corte costituzionale ha espresso con sufficiente chiarezza una critica al blocco contrattuale troppo prolungato e ormai ingiustificato. Quale contropartita di detta liberalizzazione contrattuale (peraltro già in atto in conseguenza del noto esodo rurale), viene proposto un nuovo istituto: l'indennizzo per cessazione della proroga legale. Tale indennizzo è dovuto qualora, alla scadenza del contratto già bloccato, il concedente non intende rinnovarlo. Tenuto conto del carattere di contratti associativi proprio dei contratti in esame, tale indennizzo viene previsto con riferimento alla produzione lorda vendibile di parte colonica. Dovrà altresì definirsi, e a ciò si provvederà con distinta proposta di legge, la misura di analogo indennizzo per l'abolizione della proroga di legge relativa ai contratti di affitti rustici.

L'articolo 7 disciplina la risoluzione in tronco richiamando le norme del Codice civile.

Nel titolo secondo (della mezzadria) si regola all'articolo 8 il riparto dei prodotti, stabilendo a favore del mezzadro una quota di riparto pari al 53 per cento. Tale quota può peraltro essere maggiorata in favore del mezzadro nel caso di fondi ubicati in zone povere di collina o montagna. Può altresì essere maggiorata nel caso di singole colture specializzate che richiedano una applicazione di mano d'opera superiore all'ordinarietà delle colture della zona. Al fine di conservare la necessaria elasticità di adattamento dei singoli casi si è preferito rimettere al

contratto collettivo o all'accordo delle parti la fissazione in concreto della quota di riparto nei casi che si allontanino dalla norma.

Notevole è il valore ai fini produttivistici della parte conclusiva dell'ultimo comma dell'articolo 8 nella quale si prevede che la maggiorazione della quota di riparto relativa a singole colture possa essere, d'accordo col mezzadro, permutata con opere che assicurino e aumentino la produttività del fondo.

L'articolo 9 regola la divisione dei prodotti in natura stabilendo i casi di indivisibilità per le ipotesi in cui alla divisione in natura non possa in concreto addivenirsi.

L'articolo 10 disciplina le vendite o conferimenti in comune: tali operazioni comporteranno l'accredito delle somme relative al concedente, il quale è tenuto a corrispondere al mezzadro congrui anticipi, nonché la trasmissione al mezzadro di copia del foglio di accredito al concedente da effettuarsi a cura dell'azienda trasformatrice o dell'esercizio di vendita.

Gli articoli 11 e 12 si riferiscono alla direzione dell'impresa, ispirata al giusto concetto della collaborazione sociale, e alla composizione della famiglia colonica, stabilendosi una deroga all'articolo 2142 del Codice civile.

Gli articoli da 13 a 17 regolamentano la colonia parziaria, dettando particolari norme sulla concessione di nudo terreno, sul riparto dei prodotti, sul divieto di coltivazioni separate. L'articolo 17 dichiara applicabili alla colonia parziaria le norme relative alla mezzadria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge.

* * *

Il titolo quarto prevede sostanziali agevolazioni fiscali in favore delle imprese

agricole: si tratta della riduzione a metà delle imposte e sovrimeposte fondiari (articolo 18) e dei contributi agricoli unificati (articolo 19). Resta naturalmente in vigore la totale esenzione dell'imposta erariale prevista per i terreni montani dalla legge 29 luglio 1952, n. 991.

Tale provvedimento dovrà valere per un quinquennio a partire dal ruolo successivo all'entrata in vigore della legge proposta. In pratica questo cospicuo alleggerimento degli oneri fiscali e contributi varrà ad assicurare alle imprese, in una difficile congiuntura, la disponibilità di capitali per l'autofinanziamento di migliorie e per nuovi proficui investimenti. Le difficoltà creditizie, recentemente riscontrate, rendono urgente lo sgravio proposto e legittimano il provvedimento stesso.

L'articolo 20 prevede la copertura del minor gettito derivante dalle agevolazioni fiscali e contributive proposte agli articoli 18 e 19.

* * *

Il titolo quinto (disposizioni transitorie e finali) statuisce all'articolo 21 l'importante principio che, in tema di contributi e agevolazioni statali, non possono mai farsi al mezzadro o colono condizioni inferiori a quelle riservate ai coltivatori diretti, singoli o associati.

* * *

Tenuto conto dell'importanza della materia trattata, da cui dipende in modo non secondario lo sviluppo operoso delle nostre campagne, confidiamo che al nostro disegno di legge non verrà meno l'approvazione degli onorevoli colleghi!

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria sono regolati dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione nè ai contratti di lavoro agricolo, anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazione al prodotto.

Art. 2.

(Inderogabilità)

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti di mezzadria o colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte altresì salve le consuetudini locali e gli usi che prevedano condizioni più favorevoli al mezzadro o colono.

Art. 3.

(Durata dei contratti)

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata minima non inferiore a quattro anni per la mezzadria e a due anni per la colonia.

Art. 4.

(Disdetta)

I contratti agrari previsti dall'articolo precedente si rinnovano alla scadenza per la medesima durata e alle medesime condizioni, qualora non sia stata data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza per il contratto di mezzadria, e almeno quattro mesi prima della scadenza per il contratto di colonia.

Art. 5.

(Cessazione della proroga legale)

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, nonchè degli altri contratti previsti dalle leggi 11 luglio 1952, n. 765 e 28 marzo 1957, n. 244.

I contratti in corso avranno scadenza al termine dell'annata agraria 1964-65.

Art. 6.

(Indennizzo per cessazione della proroga legale)

Se, al termine dell'annata agraria 1964-65, il concedente non intende rinnovare il contratto agrario di mezzadria e colonia parziaria precedentemente soggetto al regime di proroga legale, sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per cessazione della proroga, di una somma pari a un ventesimo della produzione lorda vendibile di parte mezzadrile o colonica moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto.

Al fine del calcolo degli anni di durata del contratto, si considerano gli anni di durata effettiva del contratto nel caso di contratti stipulati da non oltre cinque anni, si considera una durata forfettaria, di cinque anni nel caso di contratti stipulati dopo l'annata agraria 1952-53, si considera una durata forfettaria di dieci anni nel caso di contratti stipulati anteriormente.

Al fine del calcolo della produzione lorda vendibile, di cui al comma precedente, si as-

sume la cifra risultante dai libretti o conti colonici sottoscritti dalle parti o — in quanto più favorevole al mezzadro o colono — la media della produzione vendibile di parte mezzadrile o colonica relativa all'ultimo triennio.

Art. 7.

(*Risoluzione*)

I contratti regolati dalla presente legge si risolvono nei casi previsti dal codice civile.

Il rilascio conseguente alla risoluzione giudiziaria dei detti contratti può essere prorogata dal Pretore, anche in sede di esecuzione, non oltre il termine della annata agraria in corso al momento della pronuncia della sentenza risolutiva.

TITOLO II.

DELLA MEZZADRIA

Art. 8.

(*Riparto*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge spetta al mezzadro una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo, ad eccezione dei prodotti reimpiegati nell'azienda.

Tale quota può essere maggiorata a favore del mezzadro, per effetto di accordi collettivi o di contratti individuali, nel caso di fondi ubicati in zone povere di collina o montagna. Può altresì essere maggiorata a favore del mezzadro nel caso di singole colture specializzate, che richiedono una applicazione di mano d'opera superiore all'ordinarietà delle colture della zona.

La maggiorazione della quota di riparto relativa a singole colture specializzate può essere commutata — d'accordo col mezzadro — sia con l'assunzione di mano d'opera ausiliaria da parte del concedente, sia con una diversa partecipazione alle spese di gestione, sia con l'acquisto — da parte del concedente — di macchine che agevolino i lavori colturali.

Art. 9.

(Divisione dei prodotti)

I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti, i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della parte a ciascuno di essi assegnata.

Non si dividono in natura quei prodotti, il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Restano salvi gli usi locali, relativi alla vendita o alla utilizzazione in comune di quei prodotti che si ottengono in continuità durante l'anno.

In caso di conferimento per lavorazione in conto proprio dei prodotti di sua spettanza, il mezzadro deve, a parità di condizioni, preferire il concedente, qualora l'azienda disponga di impianti idonei per la lavorazione dei prodotti.

Art. 10.

(Vendite o conferimenti in comune)

Quando i prodotti del fondo siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti al nome del concedente, che è tenuto a farne immediata annotazione sul libretto colonico e a corrispondere al mezzadro congrui anticipi, semprechè non sussistano posizioni debitorie del mezzadro da compensare.

Copia del foglio di accredito al concedente, con tutti i relativi conteggi, dovrà essere trasmessa per debita conoscenza al mezzadro a cura dell'azienda trasformatrice o dell'esercizio di vendita.

Art. 11.

(Direzione dell'impresa)

La direzione dell'impresa viene esercitata nel comune interesse dal concedente, secondo le esigenze della buona tecnica agraria

ed ispirandosi al principio della collaborazione sociale. A tal fine il concedente dovrà sentire il mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nella compravendita di cose o prodotti, compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

In caso di disaccordo sulla vendita del bestiame, il concedente deve preferire il mezzadro a parità di condizioni.

Art. 12.

(Famiglia colonica)

La famiglia colonica è rappresentata dal reggitore o capoccia, che stipula il contratto con il concedente per sè e per i componenti la famiglia.

La composizione della famiglia colonica può essere modificata, d'accordo con il concedente, anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purchè il reggitore o capoccia assicuri la normale conduzione del fondo e l'assunzione a suo carico della mano d'opera salariata che fosse necessaria a seguito della variazione intervenuta nella famiglia colonica.

La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

TITOLO III.

DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 13.

(Concessione di nudo terreno)

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisca il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nelle seguenti misure:

a) nel caso in cui il concedente conferisca soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono;

b) qualora il concedente che conferisca un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la mano d'opera, in parti eguali al colono, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono;

c) le quote del prodotto e degli utili indicati nella precedente lettera b) sono modificati proporzionalmente nel caso di concorso del concedente alle spese colturali in misura superiore alla metà.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 14.

(Nudo terreno)

Agli effetti del precedente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il 5 per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica o di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nel limite del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non altera la qualifica del nudo terreno, tranne che il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura riconosca con provvedimento motivato che la casa colonica e le attrezzature sono idonee al conseguimento di un normale appoderamento.

Art. 15.

(Riparto nel contratto di colonia parziaria)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 13, quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata del 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento almeno pari al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza.

Art. 16.

(Coltivazioni separate)

Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che esso risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento motivato dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso.

Art. 17.

(Norme applicabili)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

TITOLO IV.

MODERAZIONE DEGLI ONERI FISCALI
E CONTRIBUTIVI

Art. 18.

*(Riduzione delle imposte
e sovrimposte fondiarie).*

Per la durata di un quinquennio, le imposte e le sovrimposte fondiarie gravanti sui terreni e sui redditi agrari sono ridotte alla metà di quelle risultanti negli ultimi ruoli in riscossione. Resta ferma l'esenzione dell'imposta erariale per i terreni classificati montani ai sensi della legge 29 luglio 1952, n. 991.

Art. 19.

*(Riduzione delle aliquote
dei contributi agricoli unificati)*

Per la stessa durata e con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, vengono ridotte alla metà le aliquote dei contributi agricoli unificati gravanti sulle imprese agricole, sui coltivatori diretti e sui mezzadri e coloni.

Art. 20.

Al minor gettito derivante dalle moderazioni fiscali e contributive di cui agli articoli precedenti si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernenti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Contributi e agevolazioni statali)

Qualora il mezzadro o colono acquisti in proprio macchine, attrezzi o bestiame, usufruirà dei contributi e delle altre agevolazioni statali, previste dalle leggi in vigore o emanande, in misura pari a quella riservata ai coltivatori diretti singoli o associati.

Art. 22.

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice civile e, se compatibili, le altre disposizioni legislative vigenti in materia.